



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 27 – 23 SETTEMBRE 2026

Riunione del 16/09/2026

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 12.26.27 NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **GRUPPO POLISPORTIVO CARLENTINI** in persona del Presidente pro tempore Sig. C. A.
- Sig. C. A. nella qualità di Presidente pro tempore del Gruppo Polisportivo Carlentini

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento del 24 giugno 2026, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

- **Gruppo Polisportivo Carlentini** in persona del Pres. p.t.: per non aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, pari a complessivi €3.650,00, in favore e come tempestivamente richiesto dalla A.S.D. RO.VA.VOLLEY, per effetto ed in conseguenza del tesseramento delle atlete M. A. (€1.650,00) e C. V. (€2.000,00);

- Sig. C. A. nella qualità di Presidente pro tempore della Gruppo Polisportivo Carlentini: per non aver il proprio sodalizio, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, pari a complessivi €3.650,00, in favore e come tempestivamente richiesto dalla A.S.D. RO.VA.VOLLEY, per effetto ed in conseguenza del tesseramento delle atlete M. A. (€1.650,00) e C. V. (€2.000,00);



FATTO

Con esposto del 27 aprile 2026, la ASD RO.VA. VOLLEY, in persona del suo presidente sig.ra V. C., informava la Procura Federale del mancato pagamento del premio di compensazione da parte del Gruppo Polisportivo Carlentini per il tesseramento delle atlete V. C. ed A. M. nonostante le rituali richieste formulate dal sodalizio esponente; produceva insieme all'esposto: lo screenshot della prima PEC del 3 febbraio con la richiesta del premio di compensazione di € 2.000,00 per l'atleta C. V. e di € 1.650,00 per l'altra atleta, M. A. allegando il relativo calcolo risultante dal portale della Federvolley; la PEC di risposta del sodalizio Carlentini del 21 marzo e la successiva corrispondenza tra le parti.

La Procura Federale richiedeva con esito positivo all'Ufficio Tesseramento la conferma di quanto affermato e richiesto dal sodalizio esponente e con atto del 25 maggio 2026 comunicava agli indagati la conclusione delle indagini e l'intenzione di procedere al loro deferimento davanti all'intestato Tribunale; il sig. C. A. in data 29 maggio 2026 inviava una breve memoria difensiva adducendo di non avere alcuna responsabilità disciplinare nella vicenda in esame poiché aveva già pagato al sodalizio RO.VA., la somma di € 300,00 per avere il "nullaosta" per il tesseramento delle atlete in parola.

Con successiva PEC del 1/6/2026, chiedeva di essere sentito personalmente dall'Ufficio della Procura e, in data 23 giugno, si procedeva alla audizione del suo procuratore costituito, avv. Francesco Ruggeri del Foro di Catania, il quale ribadiva che nessun importo era dovuto dal Gruppo Polisportivo Carlentini a titolo di premio di compensazione, considerato il fatto che il sodalizio esponente vi aveva rinunciato a seguito del pagamento della somma di € 300,00, effettuato al fine di ottenere il "nullaosta" per il tesseramento delle due atlete.

La Procura Federale, non ritenendo le difese dei prevenuti idonee a discolparli, li deferiva con l'atto del 24 giugno 2026 ed il Tribunale li convocava per l'udienza del 16 settembre 2026, da tenersi in modalità telematica.

Con comunicazione via PEC del 14 settembre, l'avv. Ruggeri chiedeva disporsi l'audizione delle atlete M. A. e C. V. sui fatti di cui in imputazione.

All'udienza comparivano: il vice procuratore avv. Marco Altobelli, il quale esponeva l'atto di deferimento e chiedeva dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati con conseguente irrogazione a loro carico di idonee sanzioni, per questi ultimi si collegavano, il presidente del sodalizio, sig. C. A. e l'avv. Francesco Ruggeri, il quale insisteva per l'audizione in qualità di testimone dell'atleta A. M., si riportava alle difese già prodotte in atti e chiedeva l'archiviazione del procedimento stante la insussistenza della responsabilità ascritta agli incolpati.



Il presidente del Tribunale, su parere concorde del Collegio, respingeva la richiesta della prova testimoniale, stante la mancanza di articolazione in capitoli della stessa ed il Tribunale si ritirava in camera di consiglio dando lettura del dispositivo con riserva di depositare la motivazione nei successivi dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel procedimento che ci occupa, la ASD RO.VA. Volley, affermava di non aver ricevuto il premio di compensazione per il tesseramento avvenuto il 25/10/2025, ad opera del Gruppo Polisportivo Carlentini, delle atlete A. M. e V. C. e produceva in atti la prova documentale della rituale richiesta all'uopo formulata al sodalizio incolpato.

Quest'ultimo, di contro, nella persona del suo presidente sig. C. A., si rifiutava di provvedere al richiesto pagamento adducendo di aver versato al sodalizio esponente la somma di € 300,00 per ottenere il nullaosta al trasferimento delle atlete, senza tuttavia, fornire la prova di tale versamento.

Questo Tribunale rileva, peraltro, che la sola dimostrazione di tale pagamento non avrebbe alcuna efficacia scriminate in favore dei prevenuti, se non corredata dalla prova di un accordo sottostante, dal quale si evincesse la rinuncia al premio di compensazione da parte del sodalizio esponente.

Considerato che gli incolpati, nel lungo tempo intercorso dall'invio dell'atto di conclusione delle indagini fino alla udienza del 16 settembre, non hanno fornito né alla Procura Federale né a questo Tribunale, alcun elemento probatorio in tal senso, che la Procura ha depositato, tra gli altri documenti, la certificazione dell'Ufficio Tesseramento della esattezza dei dati forniti dal sodalizio esponente e della correttezza delle somme richieste a titolo di premio di compensazione, questo Collegio, accerta e dichiara la responsabilità disciplinare dei prevenuti in riferimento ai fatti ed alle violazioni delle norme di cui all'atto di deferimento sopra richiamato e per l'effetto dispone di sanzionare gli incolpati nella misura e nei modi di cui al dispositivo:

PQM

Dispone la sanzione economica di € 1.800,00 a carico del sodalizio Gruppo Polisportivo Carlentini in persona del suo rappresentante p.t. e presidente, sig. C. A. e la sospensione a carico di quest'ultimo di mesi tre da qualsiasi attività federale.

Manda alla segreteria la comunicazione del presente provvedimento al Settore Affiliazioni e Tesseramento FIPAV.

Roma, 21 Settembre 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 23 Settembre 2026